

185693

**Beschlüsse** - 1. Teil - Jahr 2018

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 18. Dezember 2018, Nr. 1421

**Änderung der Richtlinien für die Arbeitseingliederung und Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen**

Das Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, „*Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen*“, definiert im 4. Abschnitt Arbeit und Arbeitsbeschäftigung als zentrale Elemente der sozialen Teilhabe. Unter den in Artikel 3 verankerten allgemeinen Grundsätzen werden in Absatz 3 die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den öffentlichen und privaten Körperschaften bei der Umsetzung der Maßnahmen im Bereich Behinderungen genannt.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1458 vom 20. Dezember 2016 wurden die Richtlinien für die Arbeitseingliederung und Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen genehmigt. Diese Richtlinien wurden dann mit Beschluss Nr. 541 vom 5. Juni 2018 geändert.

In der Umsetzungsphase von Artikel 7 dieser Richtlinien wurde ersichtlich, dass die Maßnahme der Arbeitsplatzbegleitung nach einer Anstellung konkreter geregelt werden muss und dementsprechend wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet hat.

Die Anwaltschaft des Landes hat folgenden Änderungsvorschlag in rechtlicher, sprachlicher und legislativer Hinsicht geprüft und die buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung veranlasst (siehe Schreiben Prot. Nr. 760321 vom 29.11.2018).

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

1. folgende Änderung an den „*Richtlinien für die Arbeitseingliederung und Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen*“ laut Anlage A zum Beschluss der Landesregie-

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2018

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 18 dicembre 2018, n. 1421

**Modifica dei criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità**

La legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, recante „*Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità*“, definisce al capo IV il lavoro e l'occupazione lavorativa come elemento centrale della partecipazione sociale. Tra i principi generali fissati all'articolo 3, il comma 3 indica la collaborazione e lo scambio informativo tra gli enti pubblici e privati nell'attuazione delle misure nel settore della disabilità.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1458 del 20 dicembre 2016 sono stati approvati i criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità. Tali criteri sono stati poi modificati con deliberazione n. 541 del 5 giugno 2018.

Durante la fase di attuazione dell'articolo 7 di detti criteri, è emerso che la misura dell'accompagnamento sul posto di lavoro dopo un'assunzione doveva essere regolamentata in modo più concreto e, di conseguenza, è stato insediato un gruppo di lavoro, che ha elaborato una proposta concreta.

L'Avvocatura della Provincia ha effettuato il controllo della presente proposta di modifica sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, richiedendo anche lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell'Unione europea (vedi nota prot. 760321 del 29.11.2018).

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare la seguente modifica ai „*Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità*“ di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta

zung Nr. 1458 vom 20. Dezember 2016, in geltender Fassung, zu genehmigen:

a) Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Art. 7  
MASSNAHMEN FÜR DIE  
ARBEITSPLATZBEGLEITUNG NACH  
EINER ANSTELLUNG (JOB COACHING)

1. Jobcoaching ist eine Maßnahme, die bei Bedarf, aber nicht dauerhaft von der Arbeitnehmerin/vom Arbeitnehmer, von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber, vom Arbeitsservice oder von den Sozialdiensten angefragt wird.

2. Zielgruppe dieser Maßnahme sind die im Sinne des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, angestellten Personen und Personen, die vor der Anstellung an Arbeitseingliederungsprojekten teilgenommen haben.

3. Ziel dieser Maßnahme ist die Stabilisierung und der Erhalt des Arbeitsverhältnisses oder die Entwicklung möglicher alternativer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern.

4. Die Anfrage wird direkt an den zuständigen Sozialdienst gestellt.

5. Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und die Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber können auch die Arbeitsvermittlungszentren kontaktieren. Die Anfrage wird dem zuständigen Sozialdienst weitergeleitet.

6. Die zuständigen Fachkräfte informieren, beraten und unterstützen das Personal und die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber, wenn im Betrieb für die Beschäftigten folgende Situationen auftreten:

- a) neue oder zusätzliche Aufgaben,
- b) Bereichswechsel innerhalb des Betriebs,
- c) Umstrukturierungen im Betrieb,
- d) Veränderungen des Gesundheitszustandes der Arbeitskraft,
- e) Schwierigkeiten unter den Beschäftigten,
- f) Wechsel der Bezugsperson im Betrieb,

g) andere Situationen, deren Bewertung der zuständigen Fachkraft vorbehalten ist.

7. Es werden folgende Leistungen erbracht:

- a) sozialpädagogische und psychosoziale Beratung,
- b) Unterstützung und konkrete Hilfe in Krisensituationen,
- c) Arbeitsplatzbegleitung für den zur Bewältigung der Situationen laut Absatz 5 nötigen Zeitraum.

provinciale n. 1458 del 20 dicembre 2016, e successive modifiche:

a) l'articolo 7 è così sostituito:

“Art. 7  
MISURE PER L'ACCOMPAGNAMENTO  
SUL POSTO DI LAVORO DOPO  
UN'ASSUNZIONE (JOB COACHING)

1. Il job coaching è una misura di cui si può usufruire al bisogno e non in modo permanente, richiesta dalla/dal dipendente, dal datore di lavoro, dall'Ufficio Servizio lavoro o dai servizi sociali.

2. I destinatari della presente misura sono le persone assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le persone che hanno partecipato a progetti di inserimento lavorativo prima di essere assunte.

3. L'obiettivo di questa misura è quello di stabilizzare e mantenere il rapporto di lavoro o di sviluppare eventuali percorsi alternativi in collaborazione con i partner della rete.

4. La richiesta viene effettuata direttamente ai Servizi sociali.

5. Dipendenti e datori di lavoro possono contattare anche i Centri di mediazione lavoro. La richiesta viene inoltrata ai servizi sociali competenti.

6. Gli operatori e le operatrici competenti informano, consigliano e supportano il personale e il datore di lavoro, se si verificano le seguenti situazioni per i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda:

- a) mansioni nuove o aggiuntive;
- b) cambio di reparto all'interno dell'azienda;
- c) riorganizzazione aziendale;
- d) cambiamento dello stato di salute del/della dipendente;
- e) difficoltà tra i collaboratori;
- f) sostituzione della persona di riferimento nell'azienda;

g) altre situazioni la cui valutazione è demandata agli operatori competenti.

7. Le prestazioni erogate sono:

- a) consulenza socio-pedagogica e psicosociale;
- b) sostegno e intervento in situazioni di crisi;
- c) accompagnamento sul posto di lavoro per il periodo necessario a superare le situazioni di cui al comma 5.

8. Die Zusammenarbeit mit allen Diensten des Netzwerkes wird gewährleistet. Von besonderer Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsservice, den Sozial- und Gesundheitssprengeln und den Gesundheitsfachdiensten.

9. Der Informationsaustausch wird durch ein Einvernehmensprotokoll zwischen den Sozialdiensten und den Arbeitsvermittlungszentren geregelt. Bei Bedarf werden eigene Treffen mit den Netzwerkpartnern durchgeführt.“

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
EROS MAGNAGO

8. È garantita la collaborazione con tutti i servizi della rete. Particolare importanza riveste la collaborazione con l'Ufficio Servizio lavoro, i distretti socio-sanitari e i servizi sanitari specialistici.

9. Lo scambio di informazioni è disciplinato da un protocollo d'intesa tra i servizi sociali e i Centri di mediazione lavoro. Se necessario, si tengono riunioni specifiche con i partner della rete.”

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
ARNO KOMPATSCHER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
EROS MAGNAGO

---

185702

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 21 dicembre 2018, n. 2388

**Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CALLIANO - 7^ variante al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE E PRESCRIZIONE**

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

- a voti unanimi, legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di CALLIANO, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 18 di data 8 ottobre 2018, le modifiche, come condivise dal Comune, conseguenti al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 06/18 di data 24 maggio 2018 e richieste in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 26 novembre 2018, protocollo n. 707576;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) e con la prescrizione specificata nelle premesse del presente provvedimento, la variante al piano regolatore generale del Comune di CALLIANO, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 18 di data 8 ottobre 2018, negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 06/18 di data 24 maggio 2018 corrispondente all'allegato A, e la lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 26 novembre 2018, protocollo n. 707576, corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di CALLIANO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
MAURIZIO FUGATTIIL DIRIGENTE  
ENRICO MENAPACE

Allegati: Omissis.